

**INTERPELLANZE**

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri ed il Ministro di grazia e giustizia, per sapere — premesso che:

con sentenza del 25 maggio 1998, la sezione disciplinare del Csm ha assolto il Gip presso il tribunale di Roma, dottor Otello Lupacchini, per essere insussistenti gli addebiti, dalla incolpazione contestata di avere mancato al dovere di correttezza e di avere compromesso il prestigio dell'ordine giudiziario;

la contestazione, risultata poi infondata, era contenuta in una relazione dell'ispettorato generale del ministero di grazia e giustizia del 14 maggio 1997 ed addebitava al magistrato romano di avere, deliberatamente ed indebitamente, inserito nella motivazione del mandato di cattura per la uccisione di Danilo Abbruciati, boss della banda della Magliana, il numero della utenza telefonica dell'abitazione ed il nome del dottor Ferdinando Zucconi Galli Fonseca, attuale procuratore generale presso la Corte di cassazione, senza che tale menzione fosse utile o necessaria all'economia complessiva dell'atto processuale;

secondo gli approfonditi accertamenti dell'ispettorato, trasmessi al ministro Guardasigilli, il dottor Lupacchini non poteva essere oggetto di azione disciplinare in quanto i suoi comportamenti non rassegnavano elementi idonei a sorreggere alcuna iniziativa di carattere disciplinare;

nonostante tali conclusioni dell'ispettorato del suo ministero, il Guardasigilli comunicava al procuratore generale presso la Corte di cassazione che intendeva promuovere azione disciplinare ai danni del dottor Lupacchini;

il procuratore generale presso la Suprema Corte di Cassazione, dottor Ferdinando Galli Fonseca, pur essendo parte in

causa, comunicava al Csm che avrebbe proceduto con istruzione sommaria nel procedimento disciplinare a carico del dottor Lupacchini;

il dottor Lupacchini, nella sua discolta, confermava che gli elementi processuali in suo possesso non solo non lo esimevano, ma lo obbligavano a riferire nel mandato di cattura relativo all'uccisione dell'Abbruciati, dei collegamenti che il pericolosissimo esponente criminale aveva avuto prima di morire e tra questi ultimi risultava una telefonata notturna di ben sei scatti tra la stanza del motel Agip di Asago occupata dall'Abbruciati e l'utenza telefonica dell'attuale procuratore generale presso la Cassazione;

la scheda del motel Agip, relativa alla conversazione telefonica interurbana del 22 aprile 1982, indicava, con estrema chiarezza, detta telefonata di sei scatti di teleselezione con il numero di utenza intestato al dottor Zucconi Galli Fonseca, senza che sul detto numero telefonico — 06.317.888 — vi potessero essere dubbi interpretativi sui primi o sugli ultimi numeri, così come sostenuto, senza fondamento, dal capo di incolpazione ai danni del dottor Lupacchini, redatto dal ministro Guardasigilli e dal procuratore generale presso la Corte di cassazione;

la direzione centrale della polizia criminale nella relazione del 12 febbraio 1993 su Abbruciati Danilo, aveva scritto che, al momento della sua uccisione a Milano, era risultato, fra gli altri, a lui collegato il numero telefonico 06.317.888 intestato a Zucconi Galli Fonseca dottor Ferdinando, (via Tacito 41, Roma);

il dottor Lupacchini, nella motivazione del mandato di cattura, non aveva neppure evidenziato il fatto (chiaramente risultante dalle schede telefoniche del motel Agip) che in data 22 aprile 1982 l'Abbruciati, poco prima di essere ucciso, aveva effettuato, con il numero del dottor Zucconi Galli Fonseca, una conversazione della durata di ben sei scatti teleselettivi ed invece, aveva dovuto, in ossequio a criteri

di totale trasparenza, citare il collegamento tra l'Abbruciati e quel numero telefonico;

nella sentenza di assoluzione della sezione disciplinare del Csm a favore del dottor Lupacchini si evidenzia che «...sarebbe stato quindi estremamente grave o, comunque sospetto effettuare una selezione di numeri telefonici omettendo l'utenza 06-317888 »;

pertanto il dottor Lupacchini è stato assolto «... essendo rimasto chiaramente dimostrato che il medesimo non ha mancato ai doveri personali di correttezza, non si è reso immeritevole della fiducia e della considerazione di cui doveva godere, non ha compromesso il prestigio dell'ordine giudiziario, né ha dimostrato, nell'esercizio specifico della sua funzione, leggerezza, superficialità o approssimazione »;

non appare corretto che il Guardasigilli abbia consentito che l'istruzione sommaria, nel procedimento disciplinare ai danni del dottor Lupacchini, fosse condotta dall'ufficio retto dal dottor Zucconi Galli Fonseca, parte interessata, questi, nella vicenda, soprattutto riguardo alla circostanza, non certo esemplare e comunque meritevole di adeguata spiegazione, di avere un elemento di spicco della criminalità organizzata romana come l'Abbruciati effettuato una conversazione telefonica di ben sei scatti teleselettivi con l'utenza della abitazione privata dell'alto magistrato e ciò, prima che il malavitoso venisse ucciso;

la procura generale presso la Corte di cassazione avrebbe dovuto, doverosamente, di astenersi dal condurre l'istruzione sommaria ai danni del dottor Lupacchini;

il settimanale « Panorama » e i principali quotidiani hanno riportato la notizia che il procuratore generale dottor Zucconi Galli Fonseca abbia esercitato pressioni sul Consiglio superiore della magistratura con ripetute richieste scritte affinché la sentenza di assoluzione pronunciata a favore del dottor Lupacchini venisse corretta da assenti errori materiali e che venisse depurata dalle documentali ed oggettive cir-

costanze sopra descritte e riguardanti la telefonata intercorsa tra il boss malavitoso Danilo Abbruciati e l'utenza telefonica del domicilio privato del medesimo procuratore generale;

se ciò fosse vero, l'inusitata procedura assunta dal procuratore generale nei confronti del Consiglio superiore della magistratura (del quale è componente di diritto) non sarebbe corretta, opportuna ed adeguata e potrebbe costituire un tentativo di indebita pressione nei confronti di un altissimo organo giudicante presso il quale, nella fattispecie, il procuratore generale svolge il doppio ruolo di organo requirente e di parte interessata -;

per quale motivo il ministro di grazia e giustizia abbia ritenuto di esercitare l'azione disciplinare nei confronti del dottor Lupacchini nonostante la relazione dell'ispettorato del suo ministero avesse concluso la propria indagine rilevando la insussistenza di « elementi idonei a sorreggere iniziative di carattere disciplinare »;

sulla base di quali elementi il ministro guardasigilli, rispondendo a precedenti interrogazioni parlamentari, abbia accusato il dottor Lupacchini di aver citato, nel testo del mandato di cattura, un numero telefonico nonostante avesse le prime cifre incomprensibili, senza riferire, invece, che quest'ultimo risultava perfettamente leggibile dalla scheda del motel Agip e rivelava la conversazione notturna tra l'Abbruciati e l'utenza telefonica intestata al dottor Zucconi Galli Fonseca;

se le oggettive, ineludibili e chiare motivazioni della sentenza assolutoria pronunciata dal Consiglio superiore della magistratura a favore del dottor Lupacchini non impongano l'apertura di una indagine a tutto campo dal punto di vista disciplinare dinanzi al Consiglio superiore della magistratura per conoscere le circostanze della conversazione telefonica intrattenuta il 22 aprile 1982 tra Danilo Abbruciati e l'utenza telefonica della residenza privata del dottor Zucconi Galli Fonseca, anche per dissolvere ogni ombra ed ogni possibile dubbio sulla trasparenza e linearità dei

comportamenti e delle frequentazioni del più alto rappresentante della magistratura requirente;

se, inoltre, risulti che siano state esperite da parte della magistratura, le necessarie indagini sulla vicenda;

se il procedimento disciplinare instaurato e coltivato nei confronti del dottor Otello Lupacchini non abbia, complessivamente, evidenziato un intento persecutorio nei confronti del magistrato romano ed un attentato alla sua autonomia ed indipendenza al punto tale da richiedere una opportuna iniziativa del Consiglio superiore della magistratura, quale organo di tutela dei fondamentali valori della giurisdizione;

al di là del caso concreto, quali iniziative si intendano assumere, perché sia garantita la serenità e l'autonomia di giudizio della sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura e di tutti i magistrati giudicanti appartenenti all'ordine giudiziario, rispetto ai tentativi di condizionamento diretto o indiretto messi in atto dagli appartenenti alla magistratura requirente.

(2-01330) « Fragalà, Mancuso, Maiolo, Parenti, Cola, Lo Presti, Simeone ».

I sottoscritti chiedono di interpellare i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle comunicazioni, per sapere - premesso che:

nel rendiconto generale dello Stato, conto del patrimonio, per il 1997 l'incremento delle attività patrimoniali è risultato di gran lunga superiore al corrispondente incremento delle passività patrimoniali;

il citato forte incremento delle attività rispetto alle passività patrimoniali, pur riducendo solo in via marginale la costante eccedenza delle seconde sulle prime, è dovuto essenzialmente al contributo delle poste finanziarie, nell'ambito delle quali le attività finanziarie crescono molto più delle passività finanziarie;

nell'ambito delle attività finanziarie la posta incrementale più significativa è rappresentata essenzialmente dalla forte crescita nel 1997 dei crediti di tesoreria, dei quali l'aumento maggiore (+163 mila miliardi circa) si riferisce alle sovvenzioni del Tesoro alle Poste per pagamenti erariali fuori dei capoluoghi di provincia, e soprattutto, per necessità di pagamento del servizio vaglia e risparmi, giunti così alla considerevole consistenza totale di 655.359 miliardi;

queste sovvenzioni di tesoreria all'Ente Poste, ormai trasformato in società di diritto privato a partire dal 18 dicembre 1997, in applicazione di una delibera CIPE adottata ai sensi della legge 8 agosto 1992, n. 359 e della legge 29 gennaio 1994, n. 71, che convertono due decreti legge rispettivamente dell'11 luglio 1992, n. 333 (articolo 18) e dell'1 dicembre 1993, n. 487 (articolo 1, comma 2), non risultano remunerate a favore del creditore (Tesoro) e a carico del debitore (Poste); né apparentemente figurano a titolo gratuito;

recentemente l'Ente Poste S.p.A., che chiude i suoi bilanci da sempre in perdita (oltre 800 miliardi il disavanzo di gestione del 1996), ha acquistato il controllo del maggiore operatore privato italiano nel campo dei recapiti veloci -:

se il Tesoro, che ha iscritto le predette sovvenzioni all'Ente Poste S.p.A. fra i crediti di tesoreria derivi da queste anticipazioni finanziarie ad una società privata, da esso interamente controllata, un rendimento che le fa considerare come equivalenti ad un impiego fruttifero di capitale, sia pure a breve termine, ovvero se tali sovvenzioni siano erogate dal Tesoro alle Poste a titolo del tutto gratuito, quindi lo Stato non ricavando da esse alcun rendimento;

se, nel caso le predette sovvenzioni siano remunerate con interessi pagati dalle Poste al Tesoro, tale remunerazione figuri come introito in qualche posta del conto del bilancio statale 1997, in quale misura e, specificamente, dove;

se, nel caso le citate sovvenzioni del Tesoro alle Poste siano remunerate, tale remunerazione figuri come posta passiva nel conto profitti e perdite delle Poste S.p.A. e come quota parte dell'indebitamento a breve nel conto patrimoniale della predetta S.p.A.;

se, invece, qualora le suddette sovvenzioni del Tesoro alle Poste fossero erogate a titolo gratuito, tali anticipazioni figurino nel bilancio delle Poste S.p.A. come finanziamento in conto futuro aumento del capitale sociale, magari a fronte della possibilità che - dato il forte, e ben noto disavanzo di gestione della S.p.A. - possa servire ad evitare l'emergenza di condizioni che renderebbero applicabili gli artt. 2446 e 2447 del Codice Civile (ripiano perdite superiori al terzo del capitale);

con quali risorse finanziarie (e da chi fornite) sia stata effettuata da parte dell'Ente Poste S.p.A. l'operazione di acquisto del controllo del maggior operatore privato italiano nel campo della posta celere; come tale operazione finanziaria sia stata contabilizzata nel bilancio delle Poste S.p.A. e se essa abbia comportato qualche riflesso sui conti dello Stato;

se non si ritenga che, in presenza di ben 163 mila miliardi come ulteriori sovvenzioni del Tesoro alle Poste S.p.A. nel 1997, iscritte fra i crediti di tesoreria nel conto patrimoniale dello Stato, esse possano configurarsi quali aiuti di Stato distorsivi della concorrenza, qualora - essendo esse erogate alle Poste a titolo gratuito, cioè senza pagamento di interessi da parte del debitore - fossero servite in tutto o in parte (quanto meno per ridurre l'esposizione finanziaria della S.p.A.) quali risorse per coprire i costi dell'operazione di acquisto della società privata concorrente nel campo della posta celere.

(2-01331) « Armani, Gasparri, Valensise e Alberto Giorgetti ».

Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro dei lavori pubblici, per sapere - premesso che:

in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59, il decreto legislativo n. 112/1998 prevede il passaggio della titolarità delle competenze in materia di viabilità dallo Stato alle Regioni, previa definizione della rete stradale di interesse nazionale, per la quale la competenza rimane in capo allo Stato; la legge n. 191/1998 tuttavia prevede per tale passaggio, che in origine avrebbe dovuto essere definito entro il presente mese di luglio, delle procedure più accorte e dei tempi più distesi, che consentono una riflessione più attenta ai fini della definizione della rete stradale nazionale, secondo criteri possibilmente non solo quantitativi e formali; la stessa legge determina anche uno stretto collegamento funzionale tra passaggio di competenze e definizione della rete nazionale da un lato, e riorganizzazione dell'Ente nazionale per le strade;

per la regione Veneto, il suddetto passaggio di competenze e titolarità si è tradotto, per quanto si può evincere dalle fasi già attuate delle procedure di trasferimento, nella presa in carico di 2300 chilometri di strade su un totale di 2370, per cui resterebbero di competenza statale solo i 71 chilometri della strada statale Romea; tuttavia, da un lato questa situazione dovrà essere formalmente consolidata secondo i nuovi termini di cui alla citata legge n. 191/1998; dall'altro la regione Veneto, a causa del suo forte sviluppo economico e della sua posizione strategica nell'ambito della rete infrastrutturale nazionale e transnazionale (zone industriali, direttrici di traffico nazionale, collegamenti con le frontiere etc.) presenta una situazione infrastrutturale e viaria di cui non solo è riconosciuta da più parti l'insufficienza (la quale deve necessariamente essere affrontata di concerto con le autorità centrali), ma che inoltre evidenzia specifiche fattispecie il cui inquadramento come di rilevanza nazionale piuttosto che locale e regionale merita un esame accorto ed attento alla luce della realtà non solo locale e delle connessioni con la rete nazionale vera e propria;

tra queste ultime fattispecie, possono senz'altro venire inquadrati, ad esempio, i collegamenti essenziali con le direttrici nazionali strada statale 309 Romea e strada statale 516 dei Vivai all'interno della regione, ed essenziali per il traffico industriale, turistico e di trasporto non solo della regione, ma anche dell'intero territorio nazionale e per quello proveniente dal, e diretto verso, l'estero per via dei collegamenti transfrontalieri;

se ciò vale per i collegamenti strategici esistenti, deve valere anche per quelli non ancora in essere, ma già progettati e pianificati, di cui è riconosciuta l'importanza strategica a vari livelli; tra questi, l'attenzione va in particolare al da tempo progettato completamento del tratto di connessione di soli 5 chilometri e 320 metri da Liettoli a Piove di Sacco verso la strada provinciale dei Pescatori come collegamento diretto alla strada statale 309 Romea, a completamento della strada statale 516 dei Vivai;

la redazione del progetto esecutivo per tale collegamento tra il 1995 e il 1996 è stato oggetto di un accordo di programma tra le province di Padova e Venezia, la regione Veneto e l'allora competente Anas; nel mese di febbraio del 1996, rappresentanti dell'Anas hanno manifestato la disponibilità di assumere in carico all'Anas il suddetto tratto stradale al fine « di dare continuità al tratto principale costituito dal collegamento Padova-Chioggia-Costa Adriatica e valichi di frontiera in direzione dell'attuale Romea e della Romea commerciale... »; in attesa delle conseguenti determinazioni che la direzione centrale dell'Anas avrebbe dovuto predisporre, ed in attuazione del citato accordo di programma, la regione ha accordato alla provincia di Padova i fondi per l'elaborazione del progetto esecutivo relativo al menzionato tratto di connessione;

dai fatti concreti appena esposti (accordo di programma con vasto coinvolgimento soggettivo ed oggettivo, disponibilità alla presa in carico da parte dell'Anas, importanza strategica per i collegamenti

Padova-Venezia-Chioggia-Ravenna-Riviera Adriatica-frontiere con rilevanza per il traffico turistico ed industriale anche nazionale e transfrontaliero, concessione fondi regionali per il progetto esecutivo, eccetera) e dalla conseguente ed evidente disponibilità degli organismi centrali a riconoscere come strategica l'opera in questione, emerge come incontestabile la rilevanza non solo locale e regionale, ma senz'altro anche nazionale del suddetto tratto di collegamento, la cui realizzazione è funzionale alla rete infrastrutturale dell'intera regione, dei tratti stradali statali e nazionali, del traffico transnazionale, a scopi industriali, economici e turistici;

di conseguenza, tutti gli enti locali coinvolti, dopo avere per loro parte avviato le procedure ed i passi necessari per l'avvio dell'opera, sono rimasti in fiduciosa attesa delle determinazioni definitive a livello centrale (il più recente incontro per stabilire la necessità della verifica dei flussi di traffico ai fini della redazione del progetto esecutivo, si è svolto presso la prefettura di Padova il 1° luglio); queste determinazioni sono state ritardate, probabilmente anche a causa dell'intanto mutato assetto legislativo *ex* legge n. 59 del 1997 e decreto legislativo 112/98 che impone ormai di escludere la diretta competenza dell'Anas come ente centrale in ordine a tali determinazioni, ma impone altresì di includere tra queste determinazioni quelle ministeriali relative alla individuazione della rete viaria nazionale e di quella trasferita alle regioni, e inerenti altresì la riorganizzazione dell'Anas in funzione del nuovo assetto di competenze;

se in conseguenza del mutato assetto legislativo cambiano le competenze, ciò da un lato non può certo vanificare quanto fin qui raggiunto in ordine alla espressa disponibilità degli enti regionali e statali a riconoscere la rilevanza strategica interregionale e nazionale del collegamento in questione, e dall'altro lato, come emerge dalle dichiarazioni rese dal Ministro interpellato nel corso di una audizione resa il 16 luglio 1998, deve avvenire « senza pregiudicare il processo di ammodernamento

della rete stradale » e ponendo « le regioni in condizioni di operare così come avrebbe fatto lo Stato », onde « rispondere meglio agli interessi dei cittadini »; a questi fini, i termini fissati dalla legge n. 191 del 1998 possono rappresentare una utile occasione di riflessione « estensiva »;

la suddetta disponibilità del coinvolgimento nazionale, sia pure solo fattuale e con funzione di coordinamento, in un'opera di rilievo strategico interregionale, e le relative aspettative di interazione ed assistenza da parte degli enti locali, traspaiono da ultimo da una recentissima nota dell'Anas alla provincia di Padova, dell'8 giugno, in cui si precisa che per il suddetto tratto da realizzare è stata avviata la valutazione di impatto ambientale, ed il relativo progetto esecutivo (che dunque l'ente centrale considera come necessariamente elaborando) dovrà conformarsi alla normativa statale, regionale e Cnr in vigore; il dialogo tra enti locali e centrali è dunque ancora attivo ed aperto, con volontà di successo fattuale da parte di entrambi i lati;

d'altra parte, il Ministro interpellato, nella citata e recentissima audizione, rileva egli stesso che, per garantire una gestione ottimale del periodo transitorio, l'attribuzione delle competenze alle regioni non esclude, ove necessario, « l'affidamento temporaneo all'Anas di funzioni relative a strade già trasferite »; lo stesso decreto legislativo n. 112/1998 prevede che l'Anas sia temporaneamente affidatario della gestione anche delle strade già trasferite;

le considerazioni fin qui svolte, ed in particolare i tre dati della perdurante disponibilità centrale a riconoscere l'importanza strategica di fattispecie solo formalmente locali ma sostanzialmente rilevanti a livello interregionale, la necessità di un trasferimento senza traumi e nel rispetto delle esigenze di ammodernamento, ed il pur provvisorio mantenimento in capo all'Anas di competenze relative a strade già trasferite, consentono la seguente conclusione: esistono situazioni viarie di interesse strategico interregionale e nazionale anche

a livello formalmente locale, di cui lo Stato, e per esso l'Anas, può e deve prendere atto a prescindere dal formale trasferimento di cui alla legge n. 59 del 1997 ed al decreto legislativo n. 112 del 1998; questa presa d'atto ed il relativo coinvolgimento nell'interesse nazionale non deve estrinsecarsi necessariamente nell'allargamento formale della rete viaria qualificata come nazionale, ma può consistere in un mantenimento di competenze funzionali e/o economiche (affinché le regioni possano agire « come farebbe lo Stato »), ovvero nel coordinamento operativo con le regioni competenti per la realizzazione delle opere in questione; pur riconoscendo la competenza regionale a norma delle recenti disposizioni, può così profilarsi il riconoscimento del rilievo strategico ed un conseguente contributo economico ovvero organizzativo, ovviamente vincolando la regione coinvolta alla priorità riconosciuta; quanto alle risorse economiche, risulta che il Cipe abbia preso atto che vi sono disponibilità non impegnate per le quali spetta al Ministro dare indicazioni di utilizzo;

nel caso di specie, relativo al completamento della connessione con la strada statale 309 Romea, in sede centrale ne era stata riconosciuta l'importanza strategica, con l'avvio di tutte le procedure del caso; poi, nelle more della nuova normativa, la regione non ha inserito tale opera nelle priorità di fascia A; il che significa che, venendo meno anche la competenza dell'Anas in favore di quella regionale, paradossalmente l'opera viaria resta scoperta, e non sarà realizzata da nessuno; e ciò nonostante i riconoscimenti di cui sopra, le attese della popolazione e delle economie locali e non, e del coinvolgimento degli enti locali che, sulla base dell'affidamento determinato dall'iter fin qui svolto e dei perduranti rapporti con l'Anas, continuano a muoversi in funzione del progetto esecutivo; ovviamente, da un alto l'opera a questo punto merita di essere eseguita; dall'altro, la regione non può essere lasciata a se stessa nemmeno nella inerzia; allora, in relazione alle conclusioni di cui al punto precedente, ed in attuazione pratica delle stesse, se da un lato cambiano le compe-

tenze, e dall'altro la Regione non inserisce l'opera in questione nella fascia A nonostante il riconosciuto rilievo strategico per i collegamenti nazionali verso la strada statale 309, la strada statale 516, le autostrade, le grandi zone industriali, la Riviera adriatica e le frontiere; il riconoscimento della rilevanza dell'opera ed il mantenimento da parte dell'Anas di competenze anche per strade trasferite dovrebbero consentire che, senza disconoscere la competenza regionale, il ministero e l'Anas intervengano per eliminare gli ostacoli all'ammodernamento della rete viaria, ed assistano gli enti locali nel completamento dell'iter che gli stessi hanno avviato e stanno portando avanti per la realizzazione dell'opera in questione -:

se, in relazione a quanto esposto, ed alla disponibilità manifestata il 16 luglio 1998 ad accogliere nuove proposte relative all'individuazione della rete stradale nazionale, non ritenga di estendere tale disponibilità anche ad interventi strategicamente funzionali a tale rete nazionale;

se, in relazione a ciò, non ritenga di condividere il giudizio sulla importanza strategica, peraltro già riconosciuta, della realizzazione del collegamento della strada da Liettoli a Piove di Sacco (PD) verso la strada provinciale dei Pescatori in funzione del collegamento con la strada statale 309 Romea, ai fini del completamento della strada statale 516 dei Vivai, in considerazione delle necessità interregionali e nazionali nella connessione tra Padova, Venezia, Chioggia, Ravenna, le grandi zone industriali ed urbane, la Riviera adriatica e le frontiere, e quindi di convenire che la suddetta opera non può restare confinata nell'ambito della rilevanza locale, pur trattandosi di poco più di 5 chilometri, che soprattutto il traffico pesante ed industriale attendono da anni;

se quindi, senza disconoscere l'eventuale competenza regionale alla scadenza dei termini di cui alla legge n. 191 del 1998, ma realizzando la possibilità dell'affidamento temporaneo di competenze all'Anas nel senso esposto, non intenda co-

munque dare attuazione concreta a tale riconosciuta rilevanza, venendo incontro alle attese degli enti locali coinvolti ed alle esigenze date dalle procedure e dai passi già avviati, ed adoperandosi per un sollecito completamento di tali passi e procedure verso il progetto esecutivo, di cui da tempo si tenta l'affidamento e la redazione, sulla base di certezze attuative che possono provenire solo dagli organi centrali sino ad oggi coinvolti, come l'Anas, che resta infatti l'interlocutore degli enti locali sul merito della questione;

se, in conclusione, non intenda intervenire, non solo per la questione specificamente esposta, ma in genere per tutti i casi simili, per coordinare, definire chiaramente e sollecitare operativamente i ruoli e le azioni di regioni, enti locali ed Anas nel corso di questo delicato periodo transitorio determinato dai termini fissati dal decreto legislativo n. 112/1998 e dalla legge n. 191/1998, al fine di definire questioni pendenti ed avviate, di cui si attende la risoluzione in relazione ad aspettative da tempo maturate nei rapporti con gli enti centrali, e per consentire il completamento di procedure e di opere avviate da tempo. E ciò anche per ragioni di coerenza con le dichiarazioni rese nel corso dell'audizione del 16 luglio 1998 dinanzi alla competente Commissione della Camera, per l'attuazione della legge n. 59 del 1997, ed in precedenti risposte ad atti di indirizzo e sindacato ispettivo sull'argomento.

(2-01334)

« Saonara ».

La sottoscritta chiede di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri ed i Ministri dell'interno e di grazia e giustizia, per sapere - premesso che:

il giorno 28 luglio 1998 il quotidiano *la Repubblica* pubblicava in prima pagina un articolo a firma del procuratore della Repubblica di Palermo, dottor Giancarlo Caselli, che nello scritto, pur senza mai nominarla, rivolgeva critiche molto aspre di carattere politico all'opposizione parlamentare e ai suoi esponenti,

lo stesso giorno il dottor Caselli, insieme al procuratore generale della Repubblica di Palermo dottor Vincenzo Rovello, si incontrava, con trenta senatori del gruppo parlamentare DS al Senato;

il giorno 13 novembre 1997 il dottor Caselli si era incontrato con il Presidente del Consiglio dei ministri onorevole Romano Prodi che lo riceveva nel suo ufficio a Palazzo Chigi;

nella stessa giornata, secondo quanto riferiscono i più autorevoli giornali nazionali, il dottor Caselli si incontrò con numerosi esponenti politici e istituzionali del Governo e della maggioranza;

il dottor Caselli partecipa regolarmente a convegni, manifestazioni pubbliche, congressi e manifestazioni di carattere politico in diverse città italiane;

il dottor Caselli concede regolarmente interviste o pubblica articoli a sua firma per esprimere concetti, valutazioni e opinioni di carattere politico, e nei quali egli non fa mistero di manifestare le sue preferenze e le sue avversioni;

l'ufficio diretto dal dottor Caselli ha avviato numerose inchieste nei confronti di esponenti dell'opposizione e del suo stesso leader;

a quanto risulta all'interpellante il dottor Caselli trascorre regolarmente alcuni giorni della settimana a Roma allo scopo di incontrare, anche riservatamente, esponenti politici e istituzionali della maggioranza e del Governo -;

quali siano i motivi e gli argomenti trattati nell'incontro del 13 novembre 1997 tra il dottor Caselli e il Presidente del Consiglio;

quali siano le personalità istituzionali, i motivi e gli argomenti trattati negli incontri dello stesso giorno 13 novembre 1997;

se le spese per lo svolgimento di tale intensa attività extra-istituzionale siano a carico dello Stato e in particolare se il dottor Caselli si avvalga per i suoi sposta-

menti di mezzi di proprietà dello Stato, se venga accompagnato da persone incaricate della sua sicurezza e quante, se le spese per il soggiorno fuori sede siano a carico dello Stato;

a quanto ammontino annualmente le spese che lo Stato sostiene per gli spostamenti, il soggiorno fuori sede e la protezione del dottor Caselli;

se il Governo intenda assumere provvedimenti, e quali, per impedire che la evidente commistione tra attività giudiziaria e attività politica costituisca una grave e continuata violazione dei principi della separazione dei poteri e dell'imparzialità nell'amministrazione della Giustizia;

se il ministro di grazia e giustizia ritenga che, attraverso l'attività extra-istituzionale richiamata in premessa e in particolare attraverso le continue manifestazioni di opinioni politiche, il dottor Caselli sia venuto meno agli obblighi di imparzialità e riservatezza che la legge gli impone e abbia in questo modo arrecato grave danno al prestigio dell'ordine giudiziario e se pertanto intende avviare un procedimento disciplinare nei suoi confronti.

(2-01335)

« Maiolo ».

Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro della pubblica istruzione, per sapere - premesso che:

il punto 1 dell'articolo 41 della ordinanza ministeriale della pubblica istruzione del 14 gennaio 1998, relativa ai trasferimenti dei docenti nella scuola secondaria di secondo grado, recita quanto segue: « i docenti handicappati con invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648 e i docenti emodializzati ex articolo 61 della legge n. 270/1982, hanno titolo, successivamente alla categoria dei docenti privi della vista, in ciascuna fase dei trasferimenti alla precedenza assoluta per preferenze espresse nel modulo domanda »;

tale circolare, condizionando la precedenza nei trasferimenti per i docenti handicappati all'interno di ciascuna fase dei trasferimenti (fase comunale, fase provinciale e fase interprovinciale), determina le seguenti incongruenze:

a) contrasta con il comma 2 dell'articolo 21 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, il quale così recita: « la persona handicappata con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, assunta presso gli enti pubblici come vincitrice di concorso o ad altro titolo, hanno la precedenza in sede di trasferimento a domanda »;

b) contrasta con il comma 6 dell'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, il quale così recita: « la persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferita senza il suo consenso ad altra sede »;

c) contrasta con la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale (direzione generale degli affari generali e del personale) del 24 giugno 1994, n. 70 avente per oggetto « legge 5 febbraio 1992, n. 104, legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate. Agevolazioni previste dall'articolo 33 ». Tale circolare così scrive: « per quanto riguarda il diritto di scegliere la sede di servizio più vicina al proprio domicilio, previsto sia per chi assista il disabile che per il lavoratore handicappato, la locuzione "ove possibile" va intesa, nel senso che il trasferimento potrà avere senz'altro luogo nell'ipotesi in cui, presso la sede di servizio indicata dall'interessato, vi siano vacanze in organico. Qualora manchi la predetta disponibilità, si ritiene che nell'attesa delle eventuali direttive di carattere generale, il diritto non potrà essere esercitato fino a quando non si riscontrino nuove vacanze nell'organico della sede richiesta, fermo restando che, nell'ipotesi in cui si verifichi una tale condizione, le

domande miranti ad ottenere i benefici di cui al suddetto articolo 33, saranno soddisfatte in via prioritaria »;

d) crea disagi ulteriori per i docenti disabili con difficoltà motorie;

e) con l'applicazione di tale circolare si creeranno situazioni di questo tipo: un insegnante handicappato grave (riconosciuto tale ai sensi della legge 104/1992) che fa richiesta di trasferimento in ambito provinciale, non ha precedenza rispetto ad un insegnante normodotato, che chiede trasferimento nell'ambito comunale;

f) in pratica un docente che non ha difficoltà motorie ha precedenza nel trasferirsi da una scuola all'altra dello stesso comune, mentre un docente handicappato, se insegna fuori dal comune nel quale risiede, è subordinato al primo nel trasferimento, per cui è costretto a viaggiare con tutti i disagi e i costi che ciò comporta —:

cosa intenda fare per modificare tale situazione e nello specifico l'ordinanza citata nella parte in cui assoggetta la precedenza nei trasferimenti alle diverse fasi, in modo che si aboliscano le attuali ingiustizie, affinché il nostro sia un paese più civile e per non disattendere gli articoli 21 e 33 della legge n. 104/1992.

(2-01336)

« Sbarbati ».

Il sottoscritto chiede di interpellare i Ministri dell'ambiente e per le politiche agricole, per sapere — premesso che:

con decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1994 veniva istituito il Parco Nazionale dell'Aspromonte;

tale iniziativa suscitava aspettative nelle popolazioni locali, in ordine alle promesse opportunità di sviluppo socio-economico e turistico delle vaste zone interessate;

il Parco rappresenterebbe, anche nell'immaginario collettivo della cittadinanza della Provincia di Reggio, la potenziale riappropriazione di un territorio affetto da gravi problemi, al fine del suo sfrutta-

mento e della valorizzazione delle risorse naturali e delle sue tradizioni, il tutto nel massimo rispetto dell'ambiente;

viceversa, comprendendo oltre un terzo del territorio complessivo della suddetta provincia e ben trentasette comuni, il Parco ha sinora fallito il proprio scopo evidenziando l'incontrollabilità di una superficie troppo vasta;

al suo interno, a fronte di divieti severissimi gravanti su altre attività di scarsissimo impatto ambientale, insistono discariche pubbliche persino autorizzate, oltre a discariche abusive di materiali non identificati (e forse anche radioattivi) provenienti da ogni parte d'Europa;

a tutela di quella che il Parco ha ridotto ad una vasta ed incontrollabile pattumiera, vengono quotidianamente im-

poste, non senza l'applicazione di leggi penali, ingiustificate restrizioni di ogni genere ai danni dei cittadini che abitano l'area interessata, con grave nocimento a quelle attività produttive tradizionali che il Parco dovrebbe istituzionalmente tutelare —:

se il Governo non ritenga necessario ed urgente, preso atto di tale fallimento, ripерimetrare l'area del Parco d'Aspromonte al fine di un'effettiva tutela dell'ambiente entro una superficie meno ampia e perciostesso più controllabile, svincolando la restante parte della provincia in favore delle ordinarie attività produttive, con ciò consentendo un più efficace controllo del territorio sia all'interno che all'esterno dell'area ripерimetrata.

(2-01337)

« Aloj ».